

## **Il legittimario tacitato con legato *ex art. 551 c.c.* rientra nel calcolo della quota di legittima**

di LUCA COLLURA

Con il recente arresto n. 10348 del 1° giugno 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine ai soggetti da considerare ai fini della determinazione della quota di riserva spettante alle varie categorie di legittimari e, all'interno di ciascuna di esse, ai singoli legittimari, statuendo, in particolare, che il legittimario che decida di conseguire il legato tacitativo attribuitogli dal testatore *ex art. 551 c.c.* rientra nel calcolo della quota di legittima.

La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte trae origine dall'azione promossa da una legittimaria che, all'apertura della successione del padre, ha citato in giudizio il fratello chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuta lesione della sua quota di riserva e, conseguentemente, di ridurre le donazioni che il genitore aveva effettuato in vita in favore dell'altro figlio.

Il Tribunale rigettava la domanda attorea, ritenendo non integrata alcuna lesione dei diritti di legittima.

L'attrice impugnava la sentenza in appello ma la Corte territoriale confermava il *decisum* del Tribunale.

L'appellante ricorreva allora per la cassazione della sentenza eccependo, per quanto qui di interesse, che la Corte d'Appello avesse errato nel determinare la quota di legittima spettante alla ricorrente e al fratello in quanto aveva fatto rientrare nel novero dei legittimari anche la loro madre che, invece, doveva esserne esclusa. Nello specifico, la doglianza della ricorrente si fondava sul seguente assunto: nel proprio testamento, il *de cuius* aveva attribuito al coniuge – madre della ricorrente e del di lei fratello – l'usufrutto di tutto il suo patrimonio a titolo di legato in sostituzione di legittima; il giudice del gravame, avendo ritenuto di dover qualificare la beneficiaria del lascito non come legataria ma come erede, l'aveva tenuta in considerazione nella determinazione della quota di riserva spettante a ciascuno dei legittimari. Se la Corte territoriale avesse correttamente qualificato il lascito come legato in sostituzione di legittima anziché come istituzione d'erede, avrebbe dovuto applicare, onde determinare la quota di legittima cui avevano diritto la ricorrente e il fratello, non già l'art. 542 c.c. bensì l'art. 537 c.c.,

atteso che la beneficiaria del lascito, avendo conseguito il legato, doveva essere considerata ormai estranea al novero dei legittimari e, di conseguenza, non poteva far numero ai fini del calcolo della riserva.

La Suprema Corte, pur dichiarando inammissibile il motivo di ricorso, ha ritenuto comunque opportuno chiarire che il legittimario tacitato con un legato in sostituzione di legittima continua – dopo il conseguimento del lascito – a far parte del novero dei legittimari da tenere in considerazione per il calcolo delle quote di riserva a ciascuno spettanti.

Il Collegio precisa che la giurisprudenza richiamata nel ricorso presuppone l'adesione ad una tesi ormai superata per la quale, onde effettuare il suindicato calcolo, occorre fare riferimento alla situazione concreta degli eredi che effettivamente concorrono alla successione, con esclusione – quindi – di chi abbia preferito conseguire un legato tacitativo attribuitogli dal testatore. Quest'orientamento – fa osservare la Cassazione – è da ritenersi risalente, essendosi la giurisprudenza recente unanimemente attestata sulla c.d. tesi della “cristallizzazione” fatta propria dalle Sezioni Unite nel 2006, secondo cui «in tema di successione necessaria, l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinuncia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari» (Cass. civ., Sez. Un., 9 giugno 2006, n. 13429; Cass. civ., Sez. Un., 12 giugno 2006, n. 13524; Cass. civ., 17 giugno 2011, n. 13385; Cass. civ., 16 novembre 2017, n. 27259; App. Catania, 28 febbraio 2020).

Corollario applicativo di questa impostazione è che, dopo il conseguimento di legato in sostituzione di legittima da parte del legittimario, quest'ultimo continua ad essere considerato per il calcolo della riserva spettante a ciascuno degli altri che siano chiamati alla successione e, nel caso in cui l'oggetto del lascito abbia un valore inferiore alla quota di riserva allo stesso astrattamente spettante, il *quid minus* dal medesimo conseguito non andrà ripartito tra gli altri legittimari ma va ad incrementare la quota disponibile, per cui di esso potranno avvantaggiarsi i donatari e/o i legatari.

Il conseguimento di un legato in sostituzione di legittima da parte del coniuge del *de cuius*, quindi, non comporta una modifica delle disposizioni codicistiche applicabili alla fattispecie:

in caso di suo concorso con i figli, continuerà a trovare applicazione la norma di cui all'art. 542 c.c. e non l'art. 537 c.c., che regola il concorso dei soli figli.

Per fare un esempio numerico, si supponga che il *de cuius* muoia lasciando il coniuge e due figli, un patrimonio di 160 (composto da *relictum* 105, debiti 0, *donatum* 55) e, nel suo testamento, disponga solo di un legato tacitativo in favore del coniuge di valore inferiore a quello della quota di legittima spettantegli (si ipotizzi, pari a 25). All'apertura della successione, applicando il disposto degli artt. 542, comma 2, 566 e 581 c.c. ed operando la c.d. riunione fittizia, ciascuno dei tre legittimari sarà chiamato in una quota ereditaria pari ad 1/3 del *relictum* ed avrà diritto ad una legittima di 40 (pari ad 1/4 del *relictum* aumentato del *donatum*). Supponendo che il coniuge si accontenti del solo legato tacitativo del valore di 25, egli non sarà più chiamato all'eredità e il *quid minus* da costui conseguito, pari a 15, andrà ad incrementare la quota disponibile, con la conseguenza che i figli conseguiranno una quota ereditaria pari a 1/2 ciascuno del restante *relictum* – ovvero  $(105 - 25) : 2 = 40$  – ma non potranno ottenere la legittima non conseguita dal genitore agendo in riduzione contro i donatari, che, come detto, beneficeranno di una disponibile maggiorata di tale valore – *i.e.*  $(160 : 4) + 15 = 55$  –.